

COMUNE DI DRONERO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DI ARREDO URBANO

NORMATIVA GENERALE

A - CONTROLLO TERRITORIALE

Art. 1 - *Norme generali.*

Sono in vigore i dispositivi legislativi relativi a: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il presente Regolamento disciplina le procedure relative alla presentazione delle istanze ed il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli elementi di arredo urbano. Le sostituzioni o quanto altro rientrano nelle nuove autorizzazioni e seguono l'iter procedurale previsto nei successivi commi.

In tutto il territorio del Comune di Dronero non si potrà procedere all'esecuzione di alcuna delle seguenti opere relative al decoro ed arredo urbano senza prima aver ottenuto il provvedimento autorizzativo degli organi competenti:

1. la realizzazione di nuove vetrine e vetrinette nonché la sostituzione, la ristrutturazione, la ritinteggiatura o comunque la manutenzione di quelle esistenti;
2. la collocazione di qualsiasi tipo di insegne, sorgenti luminose, targhe, cartelli, bacheche, manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda;
3. l'installazione di tende o coperture di qualsiasi tipo;
4. la realizzazione di dehors temporanei o l'occupazione temporanea e non di spazi pubblici o privati per l'esposizione di arredi, merci;
5. la realizzazione di chioschi, gazebi, edicole, cabine, od altre strutture similari anche a carattere provvisorio.

Affreschi, cartigli, lapidi ed altre simili, poste su facciate di case, anche private, a ricordo e commemorazione di personaggi, di eventi storici, sono da ritenersi inamovibili; chi volesse rimuoverle o modificarle deve chiedere il consenso al Comune.

B – VETRINE, INSEGNE, TENDE E ILLUMINAZIONE ESTERNA

Art. 2 - *Prescrizioni generali.*

Per le vetrine, per le insegne, per le tende e per l'illuminazione esterna si rimanda a quanto stabilito dagli "Schemi tipologici relativi all'esteriorità degli esercizi commerciali" approvati con deliberazione consiliare n. 31 in data 30 settembre 2008.

C - VETRINETTE SOTTOPORTICO A PILASTRO

Art. 3 - *Linee generali d'intervento.*

Sono vietate le vetrinette su pilastri del Cinema Teatro Iris, rotondi o di qualsiasi pregevole forma estetico - architettonica, e/o vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Per le vetrinette esistenti, prive o di limitato interesse storico, all'interno delle zone di addensamento commerciale A1 (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e L.R. 12 novembre 1999, n. 28) è ammessa la sostituzione totale a condizione che la nuova vetrina abbia disegno riproducente gli elementi storici e decorativi tipici delle vetrine realizzate sino al 1935, con progetto che riprenda il disegno ed i materiali dei monoblocchi storici e, nel caso di vetrina storica prospiciente quelli della medesima, purché realizzate esclusivamente nella parte interna (fronte pilastro) sottoportici in modo che queste non siano visibili dall'esterno.

Per quanto riguarda la parte porticata di Via Giolitti e Via IV Novembre le nuove vetrinette dovranno essere realizzate solo sul lato interno portico in ferro battuto o legno e cristallo, con profondità massima non superiore a 30 cm., nel rispetto della normativa sulla sicurezza e con forme e tipologie armonizzate con il contesto edilizio esistente.

L'impiego del tipo di materiale e del tipo di trattamento o colore devono essere chiaramente riprodotti ed indicati nella relazione tecnica allegata alla richiesta da presentare all'ufficio competente, nonché riportati sulle tavole di progetto allegate con campioni di colore.

E' vietata l'installazione di vetrinette "a bacheca" sporgenti o incassate poste anche a lato del negozio sulle facciate di edifici prospicienti su vie e marciapiedi pubblici o asserviti all'uso pubblico.

D - DEHORS

Art. 4 - *Definizione di dehor.*

Per *dehor* si intende l'insieme delle strutture e dei manufatti di carattere temporaneo posti all'esterno dei locali degli esercizi pubblici in cui si svolgono le attività di somministrazione alimenti e bevande e similari, allo scopo di consentire anche in tale contesto e per determinati periodi di tempo, lo svolgimento delle stesse attività.

Non costituisce *dehor* l'occupazione del suolo pubblico o privato posto a diretto contatto con i locali di somministrazione del pubblico esercizio, mediante n. 2 tavolini e n. 4 sedie. Tale occupazione dovrà comunque rispettare, in quanto a criteri di installazione, tipologie e materiali, le indicazioni del presente Regolamento e non potrà avere luogo in concomitanza. o in aggiunta ad ulteriori occupazioni di suolo, ancorchè già autorizzate o da autorizzare.

L'utilizzo del *dehor* da parte dei clienti è vincolato agli stessi orari di apertura e chiusura del pubblico esercizio al quale è annesso, così come determinati nel rispetto della legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle disposizioni sindacali in materia.

Art. 5 - *Ambito di applicazione.*

Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed a tutti i *dehors* posti all'esterno degli esercizi pubblici, ubicati sia su spazi pubblici che privati, compresi quelli gravati da servitù di uso pubblico, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale s'intende suddiviso in due diverse zone : a) il Centro Storico così come definito dalle Tavole 4 e 8 del vigente P.R.G.C.; b) la parte restante del territorio comunale.

Art. 6 - *Autorizzazione all'installazione.*

In entrambe le zone di cui al precedente art. 5, l'installazione dei *dehors* è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione edilizia comunale.

L'istanza di autorizzazione dovrà essere inoltrata, sull'apposita modulistica, all'Ufficio Tecnico Comunale, corredata di tutta la documentazione necessaria all'espletamento della pratica.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Settore Urbanistica del precitato Ufficio e nel caso di *dehors* da installarsi su sito pubblico è necessario il rilascio anche della concessione all'occupazione di aree o spazi pubblici da parte del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.

In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni e direttive dettate dal presente Regolamento, è inoltre subordinato alla preventiva acquisizione dei nulla osta di competenza di Enti ed Uffici comunali interessati: l'A.S.L., la Provincia, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 7 - *Durata dell'autorizzazione.*

L'autorizzazione all'installazione dei *dehors* può avere durata:

- a) su suolo privato = a tempo indeterminato
- b) su suolo pubblico = è pari alla durata della concessione relativa all'occupazione di aree e spazi pubblici.

Art. 8 - *Revoca dell'autorizzazione.*

L'autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento per motivi di pubblico interesse, nonché nel caso in cui il suo titolare non ottemperi alla richiesta di ricondurre il *dehor* alle condizioni di decoro imposte dall'autorizzazione, dall'ambiente e dalle presenti direttive.

In ogni caso, il Comune può richiedere una rimozione temporanea del *dehor*, o il suo spostamento o la sua parziale riduzione di superficie per ragioni di manutenzione del suolo e/o del sotto suolo, nonché per giustificate altre operazioni che si rendano necessarie.

Art. 9 - *Ubicazione e dimensioni degli spazi occupati dai dehors.*

I *dehors* potranno essere installati sia su suolo privato (aree di proprietà e/o legittimamente detenute dal richiedente), sia su suolo pubblico assoggettabile ad occupazione, in aree ritenute idonee dagli Uffici comunali competenti (Comando di Polizia Municipale, Ufficio Tecnico).

La conformazione planimetrica del *dehor* da installare su suolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico dovrà essere valutata di volta in volta in relazione alla localizzazione e dimensione del sito o area. La superficie occupata dovrà essere compresa tra i 5 e i 100 metri quadrati.

L'altezza delle strutture e manufatti componenti il *dehor*, compresi gli elementi di illuminazione e diffusione acustica, non potrà superare i mt. 3,50 e comunque l'estradosso della soletta di copertura del piano terra degli edifici adiacenti.

Potranno essere ammesse minime deroghe in caso di comprovate esigenze che fossero segnalate al momento della presentazione della domanda.

Art. 10 - *Criteri di collocazione.*

Il *dehor* non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

- in prossimità di incrocio il *dehor* non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- non è consentito installare *dehors*, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- l'area occupata dal *dehor* non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- nell'installazione del *dehor* dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui il *dehor* è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purchè venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede;
- qualora il *dehor* occupi parte di corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione;
- sarà cura del competente Ufficio di Polizia Urbana verificare il rispetto dei suddetti criteri di collocazione esprimendo preventivamente su ogni istanza il proprio parere.

Tutti gli interventi dovranno prevedere il rispetto del superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 113 e D.M. 14 giugno 1989, n.236.

Art. 11 - *Tipologie.*

Su tutto il territorio, i *dehors*:

- dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante. Di conseguenza essi potranno essere costituiti da:

A) OMBRELLONI

Di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

B) TENDE

Si rimanda a quanto stabilito dagli "Schemi tipologici relativi all'esteriorità degli esercizi commerciali" approvati con deliberazione consiliare n. 31 in data 30 settembre 2008.

C) STRUTTURE COPERTE

Di forma quadrata o rettangolare eseguite con materiali leggeri.

- Potranno essere eventualmente consentiti relativamente a quanto rubricato all lettere A) e B) altri elementi di arredamento quali pannelli, strutture aperte di copertura del *dehor*, limitate attrezzature di pertinenza al servizio di somministrazione, da valutarsi di volta in volta in ordine a forma, dimensioni e materiali.

-

Art. 12 - *Materiali.*

- a) Nel Centro Storico, i materiali degli elementi costituenti i *dehors* dovranno essere consoni e dunque non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano. Più in particolare:

- Le sedie ed i tavolini dovranno preferibilmente essere in ferro o legno.

Nel caso di impiego del ferro, questo dovrà essere in colore grigio antracite. I piani dei tavolini dovranno preferibilmente' essere in ferro o materiale lapideo o legno. Le sedute e gli schienali delle sedie dovranno essere in ferro o in materiale tipo tessuto. In ogni. caso di fattura sobria e compassata.

Nel caso di impiego del legno questo dovrà essere trattato con impregnanti naturali scuri.

Non è escluso l'uso di sedie e tavolini in resine sintetiche o altri materiali diversi, tuttavia la loro ammissibilità in ordine a tipologia, forma, dimensione e colore, dovrà essere preventivamente valutata.

- Gli ombrelloni dovranno essere preferibilmente in struttura di legno o metallica, richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, di dimensioni congruenti agli spazi da servire.

I teli dei medesimi dovranno essere in materiale naturale tipo tessuto con trama, con esclusione di ogni tipo di plastica. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di colori sgargianti o vivaci.

- Per le tende si rimanda a quanto stabilito dagli “Schemi tipologici relativi all’esteriorità degli esercizi commerciali” approvati con deliberazione consiliare n. 31 in data 30 settembre 2008.
- Per le strutture coperte a delimitazione dei dehors dovranno essere realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche:
 - 1) struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo colore antracite, legno) con montanti sottili;
 - 2) Tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. La parte inferiore di altezza di almeno 100 cm. sarà realizzata con vetro antisfondamento o con lo stesso materiale della struttura di sostegno. A garanzia di un’adeguata areazione dovranno essere realizzate finestre apribili verso l’interno o scorrevoli;
 - 3) Copertura in vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro o tenda come prescritta dagli “Schemi tipologici relativi all’esteriorità degli esercizi commerciali” approvati con deliberazione consiliare n. 31 in data 30 settembre 2008.
 - 4) Qualora installate su area privata, dette strutture non dovranno in alcun caso aggettare su suolo pubblico o causare intralcio o diminuzione della visibilità per la circolazione stradale, nonché rispettare le distanze dai confini dai fabbricati previste dalla normativa vigente.
 - 5) Queste strutture, qualora rientrino nelle caratteristiche suddette, non comportano aumento di carico urbanistico.

Tali strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Responsabile del Settore Urbanistica ordinerà l’immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all’interno o all’esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare. All’interno di tale struttura, quando chiusa, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale: a tal scopo è consentita l’installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e

riscaldamento, dei quali dovrà essere fornita regolare documentazione ai sensi della normativa vigente. L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività, per cui in caso di cessazione dell'attività la struttura andrà rimossa.

- Le pedane dovranno essere realizzate in struttura di base metallica o di legno, con sovrastante pavimentazione in doghe di legno o piastrelloni di pietra o similari. Sono escluse lamiere metalliche prestampate o films di gomma o similari. Sono altresì esclusi colori sgargianti o vivaci.
 - Le ringhiere e gli elementi di protezione o delimitazione potranno essere realizzate in ferro verniciato oppure in legno. In ogni caso, dovranno essere realizzate con cromie coordinate. Su di esse non potranno in alcun caso essere apposti pannelli pubblicitari.
 - Le fioriere dovranno essere costituite da vasi in cotto, pietra, legno, ferro verniciato o ghisa, sono di conseguenza esclusi tutti i materiali sintetici. Le stesse dovranno avere dimensioni contenute, non costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare o pedonale e adornate con piante o essenze floreali prive di spine. In ogni caso, dovranno essere realizzate con cromie coordinate. Su di esse non potranno in alcun caso essere apposti pannelli pubblicitari.
 - I cestini portarifiuti ed ogni altro elemento di arredo, di pertinenza o di delimitazione del *dehor* potranno essere impiegati esclusivamente nel rispetto delle medesime condizioni di cui al presente punto, relativamente a tipologie, materiali, colori, dimensioni, ingombri ecc. Su di esse non potranno in alcun caso essere apposti pannelli pubblicitari.
 - Gli eventuali elementi di illuminazione o di diffusione acustica dovranno avere dimensioni e potenza contenute, non offensive della sobrietà dei luoghi e non portare disturbo alla popolazione. Non sono consentite luci colorate o tubi al neon. Gli impianti di illuminazione ed acustici dovranno essere realizzati a norma e rispettare leggi e regolamenti locali.
- b) Al di fuori del Centro Storico troveranno applicazione le medesime norme di cui al punto a) che precede. Tuttavia, in considerazione di un diverso contesto ambientale, potranno essere consentite limitate deroghe.
- c) In ogni caso e su tutto il territorio comunale è assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità su *dehors* ed elementi pertinenziali, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico che fosse consentita dalle disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 13 - *Specifiche per le zone sottoposte a vincoli.*

Nelle zone sottoposte a vincolo Paesaggistico è sempre necessaria l'acquisizione del nulla osta dell'Autorità preposta a tutela del vincolo.

Art. 14 - *Sanzioni.*

Salvo che il caso non costituisca più grave violazione sanzionabile secondo la vigente normativa edilizia, del Codice della strada e del Regolamento di occupazione di suolo pubblico, la violazione delle norme di cui al presente Regolamento verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed integrato dall'art. 1-quater del D.L. 31 marzo 2003 n. 50, convertito nella Legge 20 maggio 2003, n. 116.

L'esecuzione delle opere relative al decoro ed arredo urbano di cui al precedente art. 1, in assenza della prescritta autorizzazione, comporterà l'immediata rimozione delle stesse.

Eventuali danni causati ai beni comunali dall'esecuzione delle opere indicate al comma precedente ed accertati dal competente Ufficio Tecnico comunale, saranno oggetto di richiesta di risarcimento, previo loro ripristino.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali.

Sono fatte salve sino al termine della loro scadenza le autorizzazioni all'occupazione suolo pubblico con *dehors* sinora rilasciate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda ai regolamenti comunali vigenti ed alle altre norme di legge applicabili in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti e/o provvedimenti comunali che siano con esso in contrasto o incompatibili.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa delibera.